

- (14) Quando l'aiuto è determinato mediante gara, le offerte devono contenere tutti i dati necessari alla loro valutazione e occorre prevedere un sistema di comunicazione delle informazioni tra gli Stati membri e la Commissione.
- (15) Sulla base delle offerte ricevute può essere fissato un importo massimo di aiuto. Possono tuttavia verificarsi situazioni sul mercato in cui per ragioni economiche o di altra natura è necessario respingere tutte le offerte ricevute.
- (16) L'ammasso del quantitativo contrattuale per il periodo concordato è una delle esigenze principali per la concessione di un aiuto all'ammasso privato. Per tener conto degli usi commerciali e per ragioni pratiche è opportuno ammettere un margine di tolleranza per quanto riguarda il quantitativo oggetto di aiuto.
- (17) Quando l'importo dell'aiuto è fissato in anticipo, data l'urgenza di determinate misure di ammasso privato, dettata dalla situazione economica, può essere necessario costituire una cauzione per garantire la serietà della domanda e per far sì che la misura abbia l'effetto desiderato sul mercato. La cauzione relativa alla gara deve garantire che i quantitativi offerti ed eventualmente accettati siano immagazzinati conformemente alle condizioni stabilite nel presente regolamento. Occorre pertanto adottare disposizioni per lo svincolo e l'incameramento della cauzione costituita a norma del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli <sup>(1)</sup>.
- (18) Per garantire la corretta gestione dell'ammasso, è opportuno adottare disposizioni per ridurre l'importo dell'aiuto da pagare quando il quantitativo immagazzinato durante il periodo di ammasso contrattuale è inferiore al quantitativo contrattuale e se il periodo di ammasso non è pienamente rispettato.
- (19) Alla luce della situazione del mercato e del suo andamento prevedibile, può essere opportuno invitare la parte contraente a destinare le sue scorte all'esportazione fin dal momento dell'immagazzinamento.
- (20) Quando l'importo dell'aiuto all'ammasso privato per alcuni prodotti a base di carne è fissato in anticipo, le norme attuali prevedono un periodo di riflessione per poter valutare la situazione di mercato prima che vengano notificate le decisioni sulle domande di aiuto. Ove
- del caso, occorre inoltre prevedere misure specifiche, con particolare riguardo alle domande pendenti. Dette misure specifiche servono a prevenire un'utilizzazione eccessiva o speculativa del regime di ammasso privato. Queste misure richiedono un'azione rapida e la Commissione dovrebbe essere autorizzata a intervenire senza l'assistenza del comitato di gestione e a prendere immediatamente tutti i provvedimenti necessari. Dette misure specifiche esistono per le carni bovine, le carni suine e le carni ovine e caprine. Per garantire il corretto funzionamento del regime di ammasso privato per questi prodotti è necessario mantenere le procedure attualmente vigenti per l'adozione di misure, senza introdurre modifiche sostanziali.
- (21) Occorre precisare le condizioni in cui può essere concesso un pagamento anticipato, l'adeguamento dell'aiuto nei casi in cui il quantitativo contrattuale non è pienamente rispettato, i controlli di conformità per verificare il diritto all'aiuto, le possibili sanzioni e le informazioni che gli Stati membri devono notificare alla Commissione.
- (22) È opportuno definire disposizioni specifiche relative alla documentazione, alla contabilità, alla frequenza e alla natura dei controlli.
- (23) Occorre prendere opportune iniziative per prevenire e sanzionare irregolarità e frodi. A tal fine è opportuno che in caso di falsa dichiarazione le parti contraenti siano escluse per un anno dal regime di aiuto all'ammasso privato.
- (24) Il presente regolamento incorpora talune disposizioni concernenti l'ammasso privato contenute nei regolamenti (CE) n. 562/2005 della Commissione, del 5 aprile 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(2)</sup>, (CE) n. 952/2006, del 29 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda la gestione del mercato interno dello zucchero e il regime delle quote <sup>(3)</sup> e (CE) n. 105/2008, del 5 febbraio 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro <sup>(4)</sup>. Occorre sopprimere dette disposizioni e modificare di conseguenza i regolamenti in questione.

<sup>(1)</sup> GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).

<sup>(2)</sup> GU L 95 del 14.4.2005, pag. 11.

<sup>(3)</sup> GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 39. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 707/2008 (GU L 197 del 25.7.2008, pag. 4).

<sup>(4)</sup> GU L 32 del 6.2.2008, pag. 3.